



Modifiche al Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate

IL COMITATO DI GESTIONE

nella riunione del 23 aprile 2024, alla quale hanno partecipato il Direttore dell’Agenzia, avv. Ernesto Maria Ruffini, che ha presieduto il Comitato, e, i componenti, nominati ai sensi dell’art. 67, comma 3, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cons. Umberto Maiello, e collegati a distanza, ai sensi dell’articolo 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, pres. Francesca Quadri e ing. Franco Maggio;

con la partecipazione del prof. Antonio Felice Uricchio e, collegato a distanza ai sensi dell’art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, del dott. Pasquale Mirto, componenti del Comitato nominati ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che deliberano nelle sole materie indicate dalla legge;

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, della Presidente, dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli, e dei componenti dott. Marco Antonini e dott. Giovanni Battista Lo Prejato, collegati a distanza con le modalità di cui all’art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto;

con la presenza, in qualità di segretario del Comitato di Gestione, della dott.ssa Federica Corbo;

ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 7, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’Agenzia delle

Entrate, i quali prevedono che il Comitato delibera, su proposta del Direttore, i Regolamenti;

premesso che è emersa la necessità di intervenire sul testo del Regolamento di amministrazione, in particolare modificando gli articoli 3, 5, 10, l'allegato A e sopprimendo l'articolo 24;

tenuto conto che l'art. 3 (*Strutture centrali di vertice*), comma 1, lett. b), prevede che la *Direzione Centrale Piccole e medie imprese* "cura la riscossione dei tributi";

rilevato che, al fine di favorire le attività di coordinamento, viene proposto di assegnare direttamente in capo alla *Divisione Contribuenti* la cura e il coordinamento delle attività di competenza della Divisione in materia di riscossione dei tributi, espungendola dalle competenze della richiamata Direzione Centrale, e di esplicitare al contempo la competenza in materia di gestione della crisi d'impresa;

considerato, inoltre, che l'art. 1 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, *Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari*, ha previsto che le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali assumano la denominazione, rispettivamente, di Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e che, pertanto, occorre modificare l'articolo 5 (*Uffici Periferici*), comma 10, del Regolamento di amministrazione in coerenza con le suddette previsioni;

valutata la proposta di modificare, altresì, l'art. 10 del Regolamento al fine di renderlo coerente con le modalità di definizione del fabbisogno di personale, prevedendo che la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati venga indicata annualmente nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione nella sezione dedicata al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

tenuto conto, altresì, dell'opportunità di intervenire sul medesimo articolo 10 nelle parti in cui si fa riferimento a forme di partecipazione sindacale non più previste dalla contrattazione collettiva;

considerata la proposta di apportare alcune modifiche all'allegato "A" del Regolamento di amministrazione (*Direzioni Provinciali*) richiamato dall'art. 3, comma 5, al fine di armonizzare le norme regolamentari riguardanti le circoscrizioni territoriali di Milano e di Torino a sopravvenute modifiche amministrative, che hanno interessato alcuni comuni delle suddette province;

tenuto conto, infine, della declaratoria di illegittimità delle previsioni contenute nell'articolo 24 (*Copertura provvisoria di incarichi dirigenziali*), cui si fa già riferimento nell'attuale testo attraverso le note esplicative, e condivisa, pertanto, l'opportunità di sopprimere la disposizione in esame e modificare la relativa nota esplicativa;

su proposta del Direttore;

con il voto favorevole dei componenti aventi diritto, di cui all'art. 67, comma 3, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

ha deliberato

- di modificare:

- l'art. 3 (*Strutture centrali di vertice*), comma 1, lettera b), del Regolamento di amministrazione, come segue:

1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice:

(...)

b) la Divisione Contribuenti, che presidia e coordina le attività finalizzate a favorire l'adempimento degli obblighi tributari per le diverse macrotipologie di contribuenti, nonché la programmazione, l'indirizzo e

*il coordinamento delle attività di consulenza, controllo e del relativo contenzioso, le istanze di interpello e la predisposizione delle circolari che non rientrano nelle competenze della Direzione Centrale Coordinamento normativo; effettua analisi del rischio ed elabora studi economico-statistici in materia di fiscalità; cura e coordina le attività di contrasto agli illeciti e alle frodi fiscali; **cura e coordina le attività di competenza della Divisione relative alla riscossione dei tributi e alla gestione della crisi d'impresa**; la Divisione si articola nelle tre Direzioni Centrali di seguito indicate:*

1) Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che;

2) Direzione Centrale Piccole e medie imprese, che presidia e coordina le strategie di controllo, nonché le funzioni di consulenza, interpello e contenzioso nei confronti delle piccole e medie imprese;

3) Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, che;

➤ *l'art. 5 (Uffici Periferici), comma 10, del Regolamento di amministrazione, come segue:*

*10. I centri operativi svolgono in via esclusiva attività specialistiche e a carattere seriale in ordine alle quali ragioni di economia di scala ed esigenze di maggiore efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili rendano conveniente modalità di lavorazione accentrata. Curano inoltre, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, le attività di controllo e di accertamento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, per il contenzioso relativo agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui al periodo precedente è competente la **Corte di Giustizia Tributaria di primo***

grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso e il predetto ufficio è, altresì, parte nel processo dinanzi alle **Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado**. Per il contenzioso che deriva dallo svolgimento di tutte le altre attività attribuite ai centri operativi resta ferma la competenza della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado** nella cui circoscrizione hanno sede i centri e questi ultimi sono parte nel processo innanzi alle **Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado**.

➤ l'art. 10 (*dotazioni organiche*), commi 2 e 3, del Regolamento di amministrazione, come segue:

2. La consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati viene indicata annualmente nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione nella sezione dedicata al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale nel rispetto di quanto previsto per legge, attivando le forme di partecipazione sindacale previste dalle norme e dai contratti vigenti.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato di gestione, attivando le forme di partecipazione sindacale previste dalle norme e dai contratti vigenti.

- di aggiornare l'allegato "A" del Regolamento di amministrazione (*Direzioni Provinciali*) richiamato dall'art. 3, comma 5:

➤ con la modifica della nota relativa all'individuazione della circoscrizione territoriale della Direzione Provinciale II di Torino:

Con legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2013 è stato istituito il comune di Mappano, il cui territorio è stato estrapolato da quello dei comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leinì e Settimo

Torinese; con legge regionale n. 10 del 19 luglio 2018 i comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco sono stati soppressi e accorpati nel nuovo comune di Val di Chy, con decorrenza dal 1° gennaio 2019; con legge regionale n.23 del 21 dicembre 2018 è stato istituito il comune di Valchiusa, nella città metropolitana di Torino, mediante la fusione dei comuni contigui di Meugliano, Trausella e Vico Canavese con decorrenza 1° gennaio 2019.

- con l’inserimento di una nota relativa all’individuazione della circoscrizione territoriale della Direzione Provinciale I di Torino:

Con regolamento del decentramento, n. 374, esecutivo dal 1° gennaio 2016, per il rinnovo della consiliatura 2016 - 2021 il territorio comunale di Torino è stato ripartito in otto circoscrizioni. Le circoscrizioni 2 e 10 sono state accorpate nella circoscrizione 2; le circoscrizioni 8 e 9 sono state accorpate nella circoscrizione 8.

- con l’inserimento di una nota relativa all’individuazione della circoscrizione territoriale della Direzione Provinciale I di Milano (nota n. 2) e della circoscrizione territoriale della Direzione Provinciale II di Milano (nota n. 1):

Con regolamento dei municipi del Comune di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 Aprile 2016, il termine “Zone” è stato sostituito da “Municipi”.

- di sopprimere l'art. 24 (*Copertura provvisoria di incarichi dirigenziali*) del Regolamento di amministrazione e modificare in coerenza la relativa nota esplicativa, come segue:

Articolo soppresso con delibera _____ del Comitato di Gestione.
Con sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011 il TAR del Lazio ha dichiarato illegittime le previsioni contenute nell'articolo 24 del Regolamento (Copertura provvisoria di incarichi dirigenziali), in quanto non supportate da una disposizione normativa di rango primario che consentisse l'attribuzione di mansioni superiori a funzionari. Una previsione in tal senso introdotta con l'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stata cassata dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto la norma elusiva del principio costituzionale in base al quale l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire solo per concorso (sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015).

La presente deliberazione sarà sottoposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Presidente

(avv. Ernesto Maria Ruffini)

firmato digitalmente

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)

firmato digitalmente